

CITTÀ DI SAN SALVO

UNO DEI 100 COMUNI

Provincia di Chieti

ORDINANZA SINDACALE n.9 del 9/SETTEMBRE/2021

ORDINANZA PER ATTIVAZIONE PIANO DI CONTROLLO E CACCIA DI SELEZIONE DELLA SPECIE CINGHIALE IN ZONE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO E DI QUELLE IMMEDIATAMENTE LIMITROFE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la sicurezza dei cittadini è un obiettivo primario dell'Amministrazione comunale;
- vengono avvistati con sempre maggiore frequenza cinghiali selvatici allo stato brado ed in branchi non solo nelle aree rurali, ma anche nelle vie periferiche adiacenti il centro abitato del Comune di San Salvo ed oltre agli avvistamenti sono pervenute segnalazioni di danni prodotti dagli stessi cinghiali sia a cose che a fondi agricoli;
- la presenza di detti animali, in particolar modo nelle ore serali, è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale e, quindi, pericolo per la pubblica incolumità;
- il loro avvistamento provoca panico nella cittadinanza, a causa della mole e della aggressività di detti animali, che peraltro possono divenire vettori potenziali di specifiche malattie infettive, in quanto la loro proliferazione non è controllata ed è sempre più frequente il loro avvicinamento ai luoghi abitati o alle attività economiche/artigianali e il contatto con l'uomo;
- le varie segnalazioni pervenute anche da parte degli agricoltori fanno ritenere il problema persistente e degno di essere preso in debita considerazione, attivando ogni strumento per limitare al massimo la presenza di tali animali;
- dall'eccessiva moltiplicazione dei cinghiali, il cui aumento numerico è totalmente fuori controllo, possono derivare rischi di danni al bestiame di allevamento, danni alle colture agricole, potenziali attacchi all'uomo e di conseguenza può scaturire un pericolo effettivo all'incolumità pubblica; infatti, in numerose occasioni sono stati avvistati anche lungo la pista ciclabile che dal centro si sviluppa fino alla marina, ove transitano anche molti bambini;
- le incursioni di cinghiali in aree antropizzate, rivestendo il carattere della imprevedibilità, danno luogo a situazioni di effettivo pericolo per i residenti che giustificano, in deroga alla disciplina ordinaria, l'esercizio del potere di ordinanza ex art. 44, comma 2, della L.R. Abruzzo n. 10/2004 per contrastare la presenza degli ungulati;

ACCERTATO:

- che tali animali sono considerati pericolosi ai sensi della legge n. 150/92 e difatti sono inclusi nell'allegato A) del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 1996, come modificato dall'art.1del Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 aprile 2001 (pubblicato nella Gazzetta Uff. 15 maggio 2001, n.111) che indica le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- che l'art.1 del predetto D.M. prevede che "Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo";
- che tra gli animali pericolosi inclusi nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del decreto suddetto rientrano tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale tra cui in particolare:
 - La scrofa Cinghiale dell'Ordine ARTIODACTYLA Famiglia Suidae;



CITTÀ DI SAN SALVO

UNO DEI 100 COMUNI

Provincia di Chieti

VISTO il comma 4 dell'art. 44 della L.R. n. 10/2004: "Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri abitati è autorizzato con ordinanza sindacale, sentito l'ISPRA e informati la Regione, il Prefetto e l'ATC competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), della L. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolti con il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. Per l'esecuzione di eventuali piani di abbattimento ci si può avvalere dei soggetti di cui al comma 7";

TENUTO CONTO delle varie segnalazioni pervenute che fanno ritenere il problema persistente e degno di essere preso in debita considerazione attivando ogni strumento per limitare al massimo la presenza di tali animali;

EVIDENZIATO che tale presenza provoca panico nella cittadinanza, oltre a danni a persone e cose, e potrebbe, in mancanza di provvedimenti assunti delle Autorità competenti, suscitare reazioni ed iniziative incontrollabili da parte di privati cittadini;

RITENUTO necessario, rispetto a tale situazione di emergenza, emanare apposita ordinanza, con cui si attivi la Polizia provinciale, al fine di intensificare il Piano di controllo nelle zone segnalate e si proceda con la conseguente caccia di selezione, secondo il programma stabilito dall'Ambito Territoriale di caccia Vastese (macroarea 5);

ACQUISITO il parere favorevole previsto dal citato art.44 da parte dell'ISPRA, acclarato al prot. generale di questo Ente n.28152 in data 08/09/2021;

VISTO l'art.1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n.157, e in particolare l'art.19 che disciplina il controllo della fauna selvatica;

VISTO l'art. 44 della L.R. Abruzzo n. 10/2004 e s. m.i.;

VISTO il TUEL, approvato con D. Lgs. N. 267/2000;

ORDINA

Per tutto quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato, allo scopo di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, nonché per la sicurezza della circolazione stradale:

- l'attivazione del piano di controllo e caccia di selezione al Cinghiale, nelle zone di seguito elencate e zone immediatamente limitrofe, a partire dalla data di pubblicazione della presente e fino al 31/12/2021:
 - Via Grasceta
 - Contrada Stazione
 - Piazza Sardegna
 - Piazza Abruzzo
 - Zona Marina di San Salvo



CITTÀ DI SAN SALVO

UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

Provincia di Chieti

 l'esecuzione di detto piano con il ricorso alla Polizia Provinciale di Chieti, che potrà avvalersi anche dei soggetti di cui al comma 7 dell'art. 44 L.R. 10/2004, secondo le raccomandazioni dell'ISPRA, espresse con il parere citato in narrativa;

DISPONE

Che tutte le operazioni di cattura e abbattimento dovranno essere effettuate nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza pubblica ed interrotte immediatamente in caso di avverse condizioni climatiche o di situazioni particolari che possano mettere a rischio la sicurezza degli operatori o di terze persone.

Che il Servizio Patrimonio del Comune di San Salvo ed il Corpo Di Polizia Locale di San Salvo, per quanto di rispettiva competenza, provvedano alla massima collaborazione per l'esecuzione della presente ordinanza.

Che la presente ordinanza sia trasmessa mediante PEC a:

- PREFETTO di Chieti
- PROVINCIA DI CHIETI POLIZIA PROVINCIALE
- DIPARTIMENTO AGRICOLTURA REGIONE ABRUZZO (dpd023)
- Asl Lanciano-Vasto-Chieti SERVIZIO VETERINARIO
- STAZIONE CARABINIERI SAN SALVO
- GRUPPO CARABINIERI FORESTALI DI CHIETI
- ATC VASTESE (macroarea 5)
- COMANDO POLIZIA LOCALE
- RESPONSABILE SERVIZIO PATRIMONIO DEL COMUNE DI SAN SALVO

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio on line;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo, entro 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza della pubblicazione del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

SAN SALVO, 9/SETTEMBRE/2021

